



**Documento valutazione rischi di interferenza**  
**D.U.V.R.I. – RICOGNITIVO**  
*(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)*

**OGGETTO: SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO CON ELICOTTERO PER LE BASI DI BOLOGNA, PARMA, RAVENNA E PAVULLO NEL FRIGNANO**

<b>APPALTATORE</b>		
Responsabile contratto		
.....		Firma _____
Legale rappresentante o delegato		
.....		Firma _____
<b>Data presentazione documento</b> <b>DICEMBRE 2021</b>	<i>Direttore Generale</i> <b>Dell'AUSL di Bologna</b> <i>Dott. Paolo Bordon</i>	<i>IL RUP</i> <b>Dell'AUSL di Bologna</b> .....
		<b>Il RSPP</b> <b>Dell'AUSL di Bologna</b> <i>Ing. Emiliano Bazzan</i>

## INDICE

1.	PREMESSA .....	3
1.1	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO .....	3
1.2	DATI GENERALI E REFERENTI AZIENDA COMMITTENTE .....	3
1.3	DATI GENERALI E REFERENTI APPALTATORE .....	3
1.4	SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI .....	4
1.5	RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....	4
1.6	DEFINIZIONI .....	4
2.	PARTE GENERALE.....	6
2.1	GENERALITA' DEL CONTRATTO .....	6
2.2	SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL'APPALTO ..	6
3.	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE .....	7
3.1	VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE .....	7
3.2	SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO .....	7
3.3	AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO .....	7
3.4	LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI .....	7
3.5	Certificazione verde COVID-19.....	7
3.6	VERIFICHE .....	7
4.	OBBLIGHI DELL' APPALTATORE.....	8
4.1	NORME DI COMPORTAMENTO .....	8
4.2	APPALTATORE: DVR e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL'APPALTO .....	8
4.3	DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI.....	8
4.4	MATERIALI E SOSTANZE PREVISTE .....	9
4.5	ORGANICO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' .....	9
4.6	SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E TERZI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE .....	9
4.7	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI.....	9
4.8	IDONEITA' SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA' .....	9
4.9	PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL' APPALTATORE .....	9
4.10	INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE .....	9
4.11	GESTIONE DELLE EMERGENZE .....	10
4.12	PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	10
5.	RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE .....	10
5.1	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEI RISCHI DA INTERFERENZE .....	11
5.2	AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITA' DEL D.U.V.R.I. ....	12
5.3	AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITA' DEL D.U.V.R.I. ....	12
6.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI D.U.V.R.I.....	12
6.1	SCHEDE SPECIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	13
6.2	ONERI PER LA SICUREZZA .....	16
7.	Allegato 1 – ARTICOLO CONTRATTUALE SULL'INFORMAZIONE .....	17
8.	Allegato 2 – MISURE INTEGRATIVE IN RELAZIONE ALL'EPIDEMIA DI SARS COV2 .....	18

# 1. PREMESSA

---

Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI RICOGNITIVO) è redatto ai sensi dell'art.26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s. m. i. Il DUVRI - così come ribadito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008 - è da considerarsi un documento "dinamico", pertanto la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che potranno emergere prima o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Il DUVRI potrà quindi subire aggiornamenti a seguito di sopraggiunte esigenze collegate alla gestione dei rischi o modifiche organizzative.

Per tale scopo sono di fondamentale importanza:

1. il ruolo del Direttore dell'esecuzione del contratto e del/i Preposti che sovrintendono l'appalto;
2. le riunioni di cooperazione e coordinamento, da convocare da parte del DEC ad inizio dell'appalto e/o durante l'esecuzione dello stesso, le cui conclusioni saranno sempre verbalizzate

Ogni singola azienda che partecipa alla fornitura e presso la quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

## 1.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

---

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento delle prestazioni dei servizi di tipo aeronautico nonché di altre prestazioni dei servizi di supporto non tipicamente aeronautici che si rendono necessarie per garantire il funzionamento del sistema di Elisoccorso della Regione Emilia Romagna, ed è composto da una prima parte giuridico-normativa e da una seconda parte tecnico-esecutiva.

L'Azienda USL di Bologna si riserva la facoltà di assegnare alla Ditta Aggiudicataria del Servizio di Elisoccorso nella regione Emilia-Romagna (di seguito richiamata anche con l'acronimo D.A.), nel corso di applicazione della convenzione, servizi aggiuntivi così come previsto dal Titolo VII della seconda parte del presente Capitolato Speciale (di seguito indicato anche come Capitolato).

## 1.2 DATI GENERALI E REFERENTI AZIENDA COMMITTENTE

---

Ragione sociale committente: Azienda USL di Bologna  
Sede legale e Amministrativa: Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Telefono e Fax: Tel. +39.051.6225111 fax +39.51.6584923  
Codice Fiscale e P. IVA: 02406911202

Per il dettaglio si rinvia al sito internet aziendale <https://www.ausl.bologna.it/>

## 1.3 DATI GENERALI E REFERENTI APPALTATORE

---

**Da compilare a cura dell'appaltatore:**

FUNZIONE	NOMINATIVO	RECAPITI
Datore di Lavoro		
Dirigente o delegato dal Datore di lavoro		
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione		

Medico Competente		
Rappresentanti Lavoratori Sicurezza		

## 1.4 SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI

Le informazioni per la redazione del presente documento sono state desunte dalle attività che dovranno svolgersi in collaborazione con gli operatori del servizio Tecnico e del Dipartimento di emergenza.

## 1.5 RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

**D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. - art. 26**

**Cod. Civ. - artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg..**

## 1.6 DEFINIZIONI

<b>Appaltante Committente</b>	o Il soggetto per conto del quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto <u>titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto</u> (art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001).
<b>Appaltatore</b>	E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte.
<b>Appalto</b>	L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra ( <i>committente o appaltante</i> ) il compimento di un'opera o di un servizio.
<b>Contratto d'appalto</b>	L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.);
<b>Contratto d'opera</b>	Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222 c.c.);
<b>Contratto di somministrazione</b>	La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile).
<b>Contratto di subappalto</b>	E' la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.) e con le limitazioni di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016. Il subappaltante deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato in subappalto.
<b>Accordo Quadro</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.</li> <li>2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.</li> <li>3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta</li> <li>4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;</li> <li>b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;</li> <li>c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.</li> </ol> </li> <li>5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;</li> <li>b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;</li> <li>c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;</li> <li>d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.</li> </ol> </li> <li>6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.</li> </ol>

<b>Contratto concessione</b> in	Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
<b>Datore di lavoro</b>	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
<b>DUVRI</b>	Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
<b>Forniture di materiali o attrezzature</b>	Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante.
<b>Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi</b>	Persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Secondo le definizioni del "codice dei contratti pubblici": a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; d) i raggruppamenti temporanei; e) i consorzi ordinari; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
<b>Interferenza</b>	E' ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori).
<b>Lavoratore</b>	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.
<b>Lavoratore autonomo o prestatore d'opera</b>	E' colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera.
<b>Oneri per la sicurezza</b>	Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.
<b>Oneri per la sicurezza propri dell'impresa</b>	Sono riferiti ai rischi propri dell'attività delle singole imprese/ditte appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/08, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, tale costo deve essere specificatamente indicato, e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro.
<b>Pericolo</b>	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
<b>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Secondo l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
<b>Responsabile dell'esecuzione per l'Azienda (DEC)</b>	Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nei servizi e nelle forniture dove è richiesta una specifica competenza o una presenza logistica nel luogo di esecuzione viene affidato ad un dipendente qualificato il controllo dell'esecuzione e la supervisione dell'appalto nel rispetto del capitolato. In questo caso il RUP riveste un ruolo prettamente amministrativo. Nel bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il nome ed il recapito telefonico del direttore esecuzione/direttore lavori. Il Direttore dell'Esecuzione ovvero Direttore Lavori, si rapporta con il RUP, per gestire la prestazione contrattuale inviandogli tutte le note necessarie (autorizzazione al pagamento di spese in relazione all'avanzamento dei lavori, DUVRI definitivo, inadempienze contrattuali da parte della ditta, ecc.) e assolvendo agli impegni di coordinamento per prevenire rischi interferenti.
<b>Rischio</b>	Proprietà di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
<b>Rischi da interferenze</b>	Sono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate che all'interno dell'Azienda possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e di personale di altre ditte d'appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;</li> <li>▪ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi;</li> <li>▪ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi tra quelli specifici dell'attività propria del fornitore di servizi;</li> <li>▪ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).</li> </ul>

## 2. PARTE GENERALE

---

### 2.1 GENERALITA' DEL CONTRATTO

---

La durata dell'appalto è stata valutata per un periodo pari ad anni sei (6) più eventuali ulteriori anni due (2) di rinnovo.

### 2.2 SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

---

L'attività di cooperazione e coordinamento prevede anzitutto l'interazione costante tra committente e appaltatore con riunioni periodiche.

#### DAL COMMITTENTE

FUNZIONE	NOMINATIVO	RECAPITI (tel./ cell.)
RSPP	Emiliano Bazzan	Cell. 330 432 4482
DEC		

#### DALL'APPALTATORE

FUNZIONE	NOMINATIVO	RECAPITI (tel. e cell.)
RESPONSABILE DEL CONTRATTO		
RSPP		

I compiti assegnati dal committente e dall'appaltatore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai soggetti di cui sopra sono:

- verifica degli appaltatori e subappaltatori;
- verifica dell'applicazione delle prescrizioni contenuto nel presente documento;
- organizzazione dei sopralluoghi preventivi con la relativa stesura dei verbali;
- organizzazione delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza con la relativa stesura dei verbali;
- cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- controllo periodico dei subappaltatori;
- aggiornamento e integrazione del DUVRI.

La ditta appaltatrice e la AUSL, si impegnano, nel corso delle prime riunioni di coordinamento effettuate ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 di verificare, in base agli ambiti di competenza giuridica sulle aree oggetto di gestione dell'appalto, le opportune azioni di: informazione reciproca dei rischi, cooperazione nella pianificazione delle misure di controllo dei rischi interferenziali e coordinamento nella loro attuazione. L'esplicitazione di quanto indicato verrà indicato all'interno di un DUVRI operativo promosso dal datore di lavoro committente (in quanto in disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro interessati).

## 3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

---

### 3.1 VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

---

La verifica tecnico professionale dell'appaltatore sarà condotta secondo quanto stabilito dal CSA e dall'art. 26 comma 1 a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e articoli seguenti del DUVRI.

### 3.2 SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO

---

Nelle aree interessate al lavoro/servizio/fornitura, oltre al personale della ditta appaltatrice ed il personale autorizzato dell'AUSL, non devono essere presenti altre persone.

Con il termine personale "ditta appaltatrice" si intendono anche tutti i terzi che operano in regime di appalto con la ditta appaltatrice. Ricadono in capo alla ditta appaltatrice stessa gli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/08 in quanto in disponibilità organizzativa delle aree affidate.

### 3.3 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO

---

Le aree interessate dall'appalto sono la zona dell'eliporto, data in affidamento, alla ditta e tutti gli spazi dove sarà possibile atterrare per le eventuali emergenze.

Le informazioni sui rischi specifici generali esistenti nell'azienda in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26 comma 1, b) per l'AUSL di Bologna sono fornite in parte nel presente documento e nel fascicolo specifico, che ogni ditta deve confermare di avere letto, che per l'AUSL di Bologna è scaricabile al seguente indirizzo:

<https://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>

#### **FIRMA PER PRESA VISIONE** .....

Si precisa che detto fascicolo è attualmente in fase di revisione e che appena disponibile la nuova versione sarà cura dell'AUSL di Bologna inviarlo nuovamente all'appaltatore.

### 3.4 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI

---

La ditta aggiudicataria avrà in gestione gli spazi ed i locali a lei affidati dall'AUSL

### 3.5 Certificazione verde COVID-19

---

Tutti gli operatori della ditta aggiudicataria che parteciperanno all'appalto per qualsiasi operazione dovranno essere muniti di documentazione sanitaria conforme alle normative vigenti relativamente al Covid-19 e dovrà essere controllata dall'appaltatore.

Resta facoltà del committente prevedere controlli a campione effettuati dal DEC o dai Dirigenti/Preposti. Sarà cura della ditta appaltatrice recepire nuovi obblighi connessi alla gestione dell'emergenza Covid a seguito di specifico aggiornamento normativo o tecnico (Nazionale, Regionale o locale)

### 3.6 VERIFICHE

---

L'AUSL, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento impostole dalla legge, effettuerà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dal Direttore dei Lavori/Direttore Operativo (eventualmente Dirigenti e Preposti) idonei *audit* atti a certificare l'osservanza delle prescrizioni sottoscritte dal contraente. Eventuali inadempienze ricadranno tra le more previste dal CSA.

## 4. OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

---

### 4.1 NORME DI COMPORTAMENTO

---

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto viene inoltre richiesto che l'Appaltatore:

- ✓ Organizzi i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- ✓ abbia cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
- ✓ garantisca che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso dell'espletamento dell'appalto siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione;
- ✓ fornisca ai propri dipendenti: - il tesserino di riconoscimento (art.18, c.1, lett. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8 del D.Lgs. 81/08); - i dispositivi di protezione individuale (art.18, c.1, lett. d; artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08 ); - la formazione necessaria (art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08);
- ✓ si faccia carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari (art.18, c.1, let. g; artt. 38-42, sez. V; art. 229-231 242-244, 259-261, 279-280 del D.Lgs. 81/08);
- ✓ metta a punto le Procedure Operative di Sicurezza (POS) necessarie all'esecuzione ottimale del lavoro/servizio/fornitura previsti dall'appalto prima dell'avvio dello stesso;
- ✓ nelle aree di transito interne all'Azienda, si attenga alle disposizioni di viabilità interna controllando la velocità, rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti (si rammenta che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza dei percorsi di esodo, di fronte agli attacchi idrici motopompa dei VVF ed alle porte dei quadri/cabine elettriche);
- ✓ segnali al Datore di Lavoro Committente e al RUP/DL/Direttore Operativo tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all'interno dell'Azienda;
- ✓ si impegni a rispettare tutte le procedure interne dell'Azienda (eventualmente allegate);
- ✓ si impegni a comunicare al Datore di Lavoro Committente, e ai soggetti di cui al paragrafo 2.2 del presente documento, qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte, concordando l'eventuale revisione del presente DUVRI (Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono).

### 4.2 APPALTATORE: DVR e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL'APPALTO

---

L'appaltatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 s. m. i., trasmetterà all'AUSL la seguente documentazione:

- ✓ estratto del proprio DVR, rivisto anche in funzione delle specifiche attività previste in appalto.

### 4.3 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI

---

L'appaltatore comunicherà all'Azienda Sanitaria l'elenco delle attrezzature utilizzate, che risponderanno alle normative vigenti.

L'appaltatore renderà disponibili, a richiesta, tutte le certificazioni, i manuali d'uso e manutenzione e quant'altro necessario alle verifiche di idoneità delle attrezzature e dispositivi di protezione individuale in fornitura dell'appaltatore ed utilizzati anche da personale AUSL.

#### 4.4 MATERIALI E SOSTANZE PREVISTE

---

Prima dell'inizio del Servizio/Appalto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'AUSL gli eventuali agenti chimici introdotti nei luoghi di lavoro e le relative schede di sicurezza

#### 4.5 ORGANICO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

---

L'Assuntore comunicherà la Struttura Organizzativa ed Operativa indicata nel CSA specificando gli estremi dei lavoratori, la qualifica, e quant'altro necessario e richiesto dall'AUSL.

#### 4.6 SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E TERZI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

---

I soggetti terzi, eventualmente chiamati dall'Appaltatore, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'AUSL.

E' vietato l'accesso/ingresso alle strutture dell'AUSL a terzi diversi dall'appaltatore.

Per ogni autorizzato dall'Amministrazione il Datore di lavoro Committente unitamente al RUP, al Direttore dell'esecuzione del Contratto e all'Appaltatore dovrà:

- valutare i rischi interferenti originati
- aggiornare, integrare e condividere il DUVRI con i terzi.

#### 4.7 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI

---

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto (prima dell'ingresso in Azienda SANITARIA) la ditta appaltatrice certificherà che il proprio personale ha ricevuto una documentata informazione, formazione e/o addestramento sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

<b>X</b>	<b>TEMATICA</b>
<b>X</b>	Formazione di base e specifica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni dello specifico settore ATECO.
<b>X</b>	Formazione rischio biologico e addestramento DPI III <sup>a</sup> categoria (ffp2)
<b>X</b>	Antincendio rischio alto
<b>X</b>	Altro che in sede di aggiudicazione potrà essere ritenuto utile

#### 4.8 IDONEITA' SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA'

---

L'Appaltatore dichiarerà e documenterà il possesso dell'idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni previste in appalto.

#### 4.9 PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL' APPALTATORE

---

L'AUSL potrà chiedere all'appaltatore la redazione di istruzioni operative di sicurezza che devono essere condivise.

#### 4.10 INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE

---

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono desumibili dal fascicolo informativo allegato al presente DUVRI.

#### 4.11 GESTIONE DELLE EMERGENZE

---

Gli operatori dovranno essere in grado di far fronte ad un'emergenza incendio. Nell'area dell'eliporto devono essere presenti e gestiti tutti i presidi antincendio previsti per le specifiche attività aeronautica. Sempre a cura dell'appaltatore è previsto un servizio specifico antincendio. Nei locali interessati dalle aree comuni e dalla centrale operativa 118, sono presenti sistemi di prevenzione e protezione incendi conformi alla specifica normativa di settore .

#### 4.12 PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE

---

- ✓ Divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato, se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- ✓ Divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- ✓ Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- ✓ Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- ✓ Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- ✓ Divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- ✓ Divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- ✓ Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- ✓ Divieto a qualsiasi lavoratore presente in AUSL, pena l'allontanamento dal posto di lavoro, di assumere (prima e durante il lavoro) bevande alcoliche e qualsiasi altra sostanza di abuso che possa alterare il tono psichico durante l'orario di lavoro;
- ✓ Divieto di accedere in aree con presenza di pazienti affetti da patologie infettive trasmissibili per via aerea;
- ✓ Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- ✓ Obbligo di richiedere l'intervento del referente dell'Azienda Committente, in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- ✓ Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle strutture aziendali;
- ✓ Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali e, ove espressamente previsto, anche gli otoprotettori;
- ✓ Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- ✓ Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

NB: In caso di impedimento del rispetto delle limitazioni e prescrizioni sopra riportate, l'Impresa/Affidatario si impegna a concordare con il referente dell'Azienda, preventivamente all'avvio dei lavori/servizi o forniture, le misure di prevenzione e protezione compensative.

## 5. RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

---

Per la valutazione dei rischi interferenziali si rinvia alla scheda di valutazione allegata, che deve essere aggiornata, integrata e condivisa con l'appaltatore.

## 5.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La formula per la valutazione dei rischi da interferenze utilizzata è la seguente:  $R_i = P_i \times D_i$

**Dove:**

$R_i$  = Rischio da interferenza;

$P_i$  = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un'interferenza;

$D_i$  = Gravità del danno potenziale provocato da un'interferenza

<b>P<sub>i</sub> - Probabilità</b>	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1(*)	2	3	4
		1	2	3	4

### D<sub>i</sub> – Gravità

Le categorie di probabilità sono le seguenti:

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	<b>NON PROBABILE</b>	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio
2	<b>POCO PROBABILE</b>	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte
3	<b>PROBABILE</b>	Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili
4	<b>MOLTO PROBABILE</b>	Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte

Le categorie di gravità sono le seguenti:

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	<b>LIEVE</b>	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali

		operando a livello piano di calpestio Lesioni con prognosi di pochi giorni
2	<b>MEDIO</b>	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisoriale, trabattelli, scale a pioli, ecc.) Lesioni con prognosi fino a 40 giorni
3	<b>GRAVE</b>	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi ad utilizzare DPI Lesioni con prognosi oltre 40 giorni
4	<b>MOLTO GRAVE</b>	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC) Lesioni con inabilità permanente o morte

## 5.2 AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÀ DEL D.U.V.R.I.

Il DUVRI è un documento dinamico, le cui indicazioni/prescrizioni preliminari stabilite devono essere costantemente aggiornate dal Datore di lavoro Committente unitamente all'Appaltatore. Con la sottoscrizione da parte della stessa ditta il DUVRI diventerà esecutivo e qualsiasi modifica dovrà essere condivisa dalle parti.

## 5.3 AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÀ DEL D.U.V.R.I.

Il DUVRI è un documento dinamico, le cui indicazioni/prescrizioni preliminari stabilite devono essere costantemente aggiornate dal Datore di lavoro Committente unitamente all'Appaltatore. Con la sottoscrizione da parte della stessa ditta il DUVRI diventerà esecutivo e qualsiasi modifica dovrà essere condivisa dalle parti.

# 6. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI D.U.V.R.I.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto."

### LEGENDA:

GRADI DI RISCHIO		
Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>

6.1 SCHEDE SPECIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

<b>DUVRI RICOGNITIVO</b>							
Ambiente di lavoro	<b>ELISUPERFICI DELLE AZIENDE SANITARIE DI BOLOGNA, PARMA, RAVENNA E PAVULLO NEL FRIGNANO</b>						
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico dell'appaltatore	Misure di tutela a carico del Committente	Tempi	Costi
<b>TRASPORTO DI PAZIENTI/EQUIPE SANITARIE E TECNICHE</b>	Gas Ossigeno Medicinali	Rischio incendio per sovra-ossigenazione vicino al punto di erogazione	A	Informazioni sulle procedure assistenziali che richiedono ossigeno-terapia	Fornire adeguate informazioni	Al momento della attivazione del contratto di appalto  Al momento dell'intervento	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
	Macchine Attrezzature Impianti	Urti, schiacciamenti generati durante le manovre di ripristino o ricondizionamento mezzo	B	Adeguata formazione informazione e addestramento  Adottare misure e cautele adeguate, atte a ridurre o eliminare il rischio legato alla interazione con tutti gli operatori presenti durante l'attività	Informazioni in merito alle modalità d'uso delle attrezzature ed impianti presenti  Controllo da parte del DEC	Al momento della attivazione del contratto di appalto-  Al momento dell'intervento	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
	Agenti chimici	Sversamento accidentale di prodotti chimici pericolosi o farmaci durante le operazioni di soccorso o altro	B	Informazione in merito alle indicazioni dell'azienda sanitaria da seguire in caso di sversamento di prodotti chimici pericolosi o farmaci  Procedura aziendale dell'appaltatore in caso di sversamento accidentale eventuale presenza di kit di adsorbimento  Segnalare immediatamente lo sversamento al responsabile di zona	Fornire le procedure dell'azienda sanitaria e/o IO relative allo sversamento accidentale	Al momento della attivazione del contratto di appalto-  Al momento dell'intervento	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
		Durante l'attività di pulizia dell'aeromobile e delle attrezzature		Attenersi alle istruzioni e norme comportamentali e di cautela, da adottarsi per le specifiche attività  Accordarsi con il personale 118 per le informazioni sulla tipologia di servizio.	Rispetto delle procedure, e piani di attività del personale, procedure di comunicazione		

## DUVRI RICOGNITIVO

### ELISUPERFICI DELLE AZIENDE SANITARIE DI BOLOGNA, PARMA, RAVENNA E PAVULLO NEL FRIGNANO

Ambiente di lavoro							
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico della Ditta appaltata	Misure di tutela a carico del Committente	Tempi	Costi
<b>TRASPORTO DI PAZIENTI/EQUIPE SANITARIE E TECNICHE</b>	Rischio rumore	Elicottero con motore acceso e Durante la fase di volo	B	Regolare manutenzione dei caschi e aeromobili  Corretto utilizzo del casco dotato di otoprotettori (rumore), visiera (proiezione materiale) e radio (comunicazione)	//	Al momento della attivazione del contratto di appalto-  Al momento dell'intervento	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
	Rischio vibrazioni	Elicottero con motore acceso e Durante la fase di volo	B	Regolare manutenzione dell'aeromobile	//	Al momento della attivazione del contratto di appalto  Al momento degli interventi	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
	Incendio Aeromobile In sosta/atterraggio/ decollo	Ingente carico di fuoco e prodotti della combustione	A	Il pilota dell'aeromobile da' il via alle proprie procedure operative di emergenza disposte dalla Compagnia per atterraggio e decollo.  Il personale antincendio interviene ed allerta la centrale operativa 118 Bologna Soccorso;	Predisposizione di istruzioni per la gestione dell'emergenza	Al momento della attivazione del contratto di appalto  Al momento degli interventi	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
	Incendio Aree esterne	Innesco accidentale di fiamma	A	Nelle strutture e nei luoghi assegnati vige l'assoluto divieto di fumo.  Condividere i contenuti delle istruzioni per la gestione dell'emergenza incendio dell'Azienda	Gli operatori devono adottare le misure e le cautele nell'eventuale e indispensabile utilizzo di fiamme libere o altri inneschi  Informazione in merito al piano di emergenza e alle regolamentazioni aziendali per la gestione delle emergenze	Al momento della attivazione del contratto di appalto-  Al momento dell'intervento	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza

## DUVRI RICOGNITIVO

### ELISUPERFICI DELLE AZIENDE SANITARIE DI BOLOGNA, PARMA, RAVENNA E PAVULLO NEL FRIGNANO

Ambiente di lavoro							
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico della Ditta appaltata	Misure di tutela a carico del Committente	Tempi	Costi
<b>TRASPORTO DI PAZIENTI/EQUIPE SANITARIE E TECNICHE</b>	Colpo, Trauma da Pale Rotanti	Fase avvicinamento aeromobile	B	Rispetto procedure operative condivise	Rispetto delle procedure sulla sicurezza concordate	Al momento della attivazione del contratto di appalto Al momento degli interventi	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
	Agenti Biologici	Contatto accidentale o contaminazione con materiale biologico  Esposizione ad agenti biologici nella attività di manutenzione e pulizia  Esposizione ad agenti biologici trasmissibili per via aerea	B	Attenersi alle istruzioni e norme comportamentali e di cautela, da adottarsi per le specifiche attività  Accordarsi con il personale 118 per le informazioni sulla tipologia di servizio.  Rispettare, in caso di necessità, la P-INT 30 norme di comportamento in caso di infortunio a rischio biologico e principi di prevenzione fornita dalla AUSL  Formazione e addestramento sui DPI di terza categoria	Rispetto delle procedure, e piani di attività del personale, procedure di comunicazione  Fornire la P-INT 30 norme di comportamento in caso di infortunio a rischio biologico e principi di prevenzione	Al momento della attivazione del contratto di appalto Al momento degli interventi	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
	Investimento	Investimento nella fase di accesso a seguito di movimento dell'elicottero o di altri veicoli in transito	B	Rispetto procedure condivise, briefing quotidiano	Rispetto procedure ruoli componenti equipaggio	Al momento della attivazione del contratto di appalto Al momento degli interventi	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza

## 6.2 ONERI PER LA SICUREZZA

---

Per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenti e l'attuazione delle misure di prevenzione previste nell'articolo specifico verranno riconosciuti alla ditta appaltatrice: € 10.000,00, che non sono soggetti a ribasso d'asta, secondo le specifiche dettagliate nell'analisi prezzi allegata.

*Riconsegnare firmato a conferma di avere letto il documento DUVRI Preliminare*

**Data** .....

**FIRMA PER PRESA VISIONE** .....

## 7. Allegato 1 – ARTICOLO CONTRATTUALE SULL'INFORMAZIONE

---

### (Avvenuta informazione sui rischi presenti)

L'appaltatore/subappaltatore/somministratore, lavoratore autonomo nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver ricevuto copia del Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (**DUVRI**) che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.

Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

L'appaltatore/subappaltatore/somministratore/lavoratore autonomo con la sottoscrizione del contratto solleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.

Data, .....

FIRME

Il RUP

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il DEC

\_\_\_\_\_

## 8. Allegato 2 – MISURE INTEGRATIVE IN RELAZIONE ALL'EPIDEMIA DI SARS COV2

---

Nella fase epidemica attuale è sempre maggiormente rilevante il ruolo di soggetti asintomatici ma positivi al Covid-19 come possibili soggetti che possono trasmettere la infezione. Le strutture sanitarie hanno adottato protocolli per il contenimento degli accessi e per l'individuazione precoce di casi positivi.

Per quanto attiene alla potenziale esposizione è documentato anche ad oggi che i soggetti maggiormente a rischio d'infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi, senza l'impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

Il personale che svolge attività in appalto nelle strutture sanitarie in generale non ha un rischio significativo se non esplicitamente dettagliato in quanto non è a stretto contatto con pazienti con sospetta o certa infezione da Covid 19, ma comunque in determinate situazioni le attività di servizio possono esporre potenzialmente i lavoratori in appalto ad un rischio incrementale per cui è necessario adottare idonee misure di protezione e prevenzione.

### **Aree di intervento a rischio aumentato ad oggi**

I reparti o le aree a rischio aumentato sono in evoluzione dinamica e quindi non è possibile una individuazione che sia funzionale nel tempo.

Sarà compito della Gestione Aziendale dell'appalto e del call center interno di prenotazione informare gli operatori su questo tema.

### **Misure di prevenzione e protezione da adottare**

In relazione alle specifiche attività svolte andranno adottate una serie di misure atte a ridurre il rischio di esposizione che, se anche basso, può in determinati contesti diventare significativo:

- Non presentarsi al lavoro in presenza di sintomatologia respiratoria o febbre oltre 37,5°
- Adozione di misure igieniche di base e lavaggio frequente delle mani con gel alcolico
- Uso della mascherina chirurgica come dispositivo di protezione standard e di eventuali altri DPI che il documento di valutazione dei rischi prevede
- Adozione delle raccomandazioni contenute nel documento specifico Covid 19 della Ditta in appalto
- All'accesso ai reparti coordinarsi con il personale sanitario per minimizzare i potenziali rischi collegati a pazienti affetti da particolari patologie trasmissibili, ed in questo caso indossare i DPI che verranno forniti dal personale AUSL.
- Smaltire i dispositivi di protezione individuale monouso secondo le indicazioni relative alla gestione dei rifiuti esistenti in Azienda
- E' fatto esplicito divieto nelle aree aziendali di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie dotati di valvola di espirazione per evitare eventuali contaminazioni ambientali.

Inoltre ai fini dell'adempimento da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi di cui al dell'Art. 26 c.2 e dell'Art. 96 c.2 del D.Lgs. 81/08, la stessa ha facoltà di prevedere prescrizioni integrative al D.U.V.R.I. che possano meglio garantire la sicurezza sulla base della propria valutazione.